

Servizi elettronici. Il quadro comparativo dall'Argentina agli Usa

In Germania e in Spagna tutela rafforzata del copyright

DAL 1° APRILE

La Diverted profit tax attrae nel Regno Unito i profitti delle vendite di imprese che eludono la stabile organizzazione

**Maricla Pennesi
Giulia Trabattoni**

■ La tassazione dell'**economia digitale** resta un tema caldo nell'agenda del dibattito italiano. venerdì scorso, presso la sala Aldo Moro della Camera dei deputati, esperti del settore e rappresentanti istituzionali ne hanno discusso nel corso del seminario di approfondimento «Fiscalità nell'economia digitale» organizzato da **Confindustria Digitale**. Nello stesso giorno è stata annunciata la proposta del sottosegretario Enrico Zanetti di introdurre una ritenuta alla fonte del 25% sui pagamenti effettuati a soggetti non residenti che configurino in Italia una «**stabile organizzazione virtuale**». Nell'attesa che il fenomeno trovi una sua regolamentazione (magari in sede di attuazione della delega fiscale) e che l'Ocse

completi le proprie linee guida in tema di fiscalità digitale (in particolare con l'Action 1 - Address the tax challenges of the digital economy del progetto Beps), può essere opportuno dare uno sguardo alle misure, sia di natura fiscale che extra-fiscale, già adottate o in corso di adozione da parte dei singoli Stati. Sul fronte degli interventi fiscali, vari Paesi si sono mossi nell'ambito della fiscalità indiretta, alcuni "importando" il criterio di tassazione nel luogo di consumo per i servizi elettronici proprio del sistema europeo dell'Iva, altri introducendo imposte di scopo o accise "mirate" alle transazioni digitali. Sul versante delle imposte dirette, la diverted profit tax inglese in vigore dal 1° aprile - allo studio anche da parte del governo australiano - rappresenta una misura antielusiva di carattere generale, non limitata allo specifico settore dell'e-commerce, con cui si attraggono a tassazione nel Regno Unito, tra l'altro, i profitti delle vendite ivi realizzate da imprese non residenti

che eludano la configurazione di una stabile organizzazione. D'altro canto, la Cina ha escluso la deduzione delle royalties pagate a consociate estere, prive di sostanza economica ovvero che non abbiano contribuito alla creazione dell'intangibile che le genera. Con riguardo alle misure extra-fiscali, la Germania e la Spagna hanno rafforzato la tutela del copyright, prevedendo l'obbligo per gli aggregatori di news on-line di pagare un contributo agli autori dei contenuti cui rinviano i link aggregati. Il quadro asistematico che discende da tali interventi ingenera qualche dubbio circa la compatibilità di tali misure con i trattati internazionali e aumenta le incertezze per gli operatori, lasciando spazio a ipotesi di doppia imposizione e non assicurando, in alcuni casi, la neutralità dell'imposizione tra settori economici. Stante il variegato panorama internazionale, l'intervento italiano non potrà prescindere da un approccio sistematico nonché coordinato a livello internazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La «web tax» nel mondo

FONTE: Baker & McKenzie

ARGENTINA

Ritenuta del 3% su pagamenti effettuati con carta di credito o di debito da consumatori argentini in favore di società non residenti che forniscono accesso online a film, programmi Tv, giochi, musica, video e altri contenuti digitali simili. Incrementata l'applicazione di dazi doganali su beni che entrano in territorio argentino attraverso i servizi postali

CINA

Diniego alla deduzione di royalties e service fees pagate a consociate estere con basso profilo funzionale, prive di substance e che detengono intangibles al cui sviluppo non hanno contribuito in modo rilevante. Le imprese pubblicitarie e di entertainment sono soggette alla tassa sullo sviluppo culturale, pari al 3% degli introiti derivanti da tali attività

GERMANIA

«Lex Google»: i motori di ricerca online e gli aggregatori di notizie sono tenuti a corrispondere un compenso per la licenza per la pubblicazione dei contenuti editoriali sui relativi siti. Gli editori possono rinunciare al loro compenso, concedendo ai motori di ricerca una licenza d'uso gratuito dei propri contenuti

GIAPPONE

L'imposta sul consumo viene estesa alle forniture cross-border di prodotti e servizi digitali, tanto nelle transazioni B2C quanto in quelle B2B. Per le transazioni B2B si applicherà un meccanismo identico al reverse charge, mentre per le transazioni B2C si prevede un sistema di identificazione diretta dell'impresa non residente

ISRAELE

Riforma della fiscalità delle internet companies non residenti.

- Imposte sui redditi: ampliamento concetto di stabile organizzazione, marginalizzando il ruolo della localizzazione dei server, e dando maggiore rilevanza alle funzioni svolte tramite siti web;
- Imposta sui consumi: applicabile se i servizi sono visualizzati su computer israeliani, i servizi di pubblicità per clienti israeliani sono diretti ad utenti-consumatori israeliani, oppure i servizi di marketing o di customer support sono svolti in Israele tramite società affiliate

REGNO UNITO

Diverted profit tax: applicazione di un'imposta sul reddito al 25% (+5% dell'aliquota standard) in due ipotesi:

- un soggetto stabilito nel Regno Unito svolge attività in relazione

a vendite effettuate nel Regno Unito da una società non residente, eludendo la configurazione di una stabile organizzazione;

- un soggetto stabilito nel Regno Unito effettua transazioni con consociate residenti in Paesi a bassa fiscalità, prive di sostanza economica e che detengono significativi intangibles

SUD AFRICA

I fornitori di servizi elettronici non stabiliti in Sud Africa sono tenuti a registrarsi ai fini dell'imposta sul consumo sudafricana, nonché ad applicare e a versare l'imposta. Sebbene l'obbligo si applichi tanto alle transazioni B2C quanto a quelle B2B, la definizione di servizi elettronici adottata dall'amministrazione esclude gran parte dei servizi generalmente prestati nelle transazioni B2B

USA

L'Internet tax freedom act, adottato per la prima volta nel 1998, stabilisce il divieto federale per Stati e Governi locali di tassare l'accesso a internet ed è stato prorogato da ultimo nel dicembre 2014. Nel luglio 2014 la Camera dei Rappresentanti ha approvato un Permanent internet tax freedom act per rendere il divieto permanente; l'iniziativa è stata tuttavia respinta dal Senato